

COMUNE DI PAGNO

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE (ART. 92 COMMI 5-6 D. LGS. N. 163/2006)

SEZIONE 1 - PROGETTAZIONE

- 1. Il fondo di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. è fissato nella misura massima del 2,00% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
- 2. E' dovuto il relativo compenso incentivante sia nel caso di affidamento di incarico a personale dipendente all'Ente sia, nei limiti di seguito esplicitati, nel caso di affidamento a professionisti esterni all'Ente.
- 3. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi a base di gara saranno inseriti nel quadro economico dell'opera; in sede di approvazione del progetto definitivo od esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
- 4. Il fondo incentivante è destinato principalmente ai componenti il servizio tecnico dell'Ente e spetta in quota parte a tutto il personale di seguito denominato gruppo di lavoro, che con il proprio diretto contributo partecipa alla realizzazione dell'opera salvo casi particolari che verranno segnalati al Responsabile del Servizio Tecnico dal Responsabile del Procedimento.
- 5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono, relativamente alla progettazione, attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nelle seguenti percentuali:

COMPONENTI DEL	FASE DI	FASE DI	TOTALE
GRUPPO DI LAVORO	PROGETTAZIONE ED	ESECUZIONE	
	AFFIDAMENTO		
Responsabile Unico del	25%	10%	35%
Procedimento			
Responsabile dei Lavori	2,5%	2,5%	5%
(D.Lvo. 494/96)			
Progettista	30%		30%
Coordinatore sicurezza	2,5%		2,5%
nella fase di			
progettazione			
(D.Lvo. 494/96)			
Direttore dei Lavori		10%	10%
Coordinatore sicurezza		2,5%	2,5%
nella fase di esecuzione			
(D.Lvo. 494/96)			
Collaudatore o Direttore		5%	5%
Lavori redatt. CRE			
Collaboratori Tecnici	5%	5%	10%
TOTALE	65%	35%	100%

- 6. Ai fini della ripartizione del compenso incentivante viene altresì definito quanto segue:
 - 1) Fermo restando che normalmente il compenso afferente la progettazione è dovuto a fronte di progetto regolarmente appaltato, nel caso di incarico parziale o comunque di interruzione di incarico attribuito, per volontà dell'Ente è dovuto agli aventi titolo il compenso calcolato sulla base d'asta nelle seguenti percentuali:
 - 20% per il progetto preliminare;
 - 40% per il progetto definitivo;
 - 40% per il progetto esecutivo.
 - 2) Nel caso di progettazione definitiva/esecutiva accorpata la percentuale del compenso incentivante da corrispondersi è comunque del 100%;
 - 3) Allorquando all'interno del gruppo di lavoro un soggetto avente titolo esplichi più ruoli avrà diritto alla somma delle percentuali del compenso afferenti ciascun ruolo espletato con le seguenti precisazioni:
 - a) la quota afferente i Collaboratori Tecnici, ove questi non sussistano, sarà attribuita al Responsabile Unico del Procedimento;
 - b) la quota del Responsabile dei Lavori ove questo non sussista, sarà attribuita al Responsabile Unico del Procedimento;
 - c) la quota afferente il coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, allorquando non presenti queste figure, viene conglobata dal progettista la prima, e dal Direttore dei Lavori la seconda.
 - 4) Costituiscono economia di spesa le percentuali di compenso afferenti parti di prestazione non eseguite dai componenti del gruppo di lavoro con le seguenti precisazioni:
 - a) non sono considerate prestazioni esterne le attività tecniche relative a consulenze e indagini specialistiche (es. strutturali, impiantistiche, geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche, sismiche, ecc...).
 - b) non verranno erogate le quote dell'incentivo afferenti il progettista, il coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, il D.L., il collaudatore, nel caso che i rispettivi incarichi vengano affidati all'esterno dell'Ente. Gli altri componenti il gruppo di lavoro avranno diritto alla quota piena della percentuale del compenso incentivante di loro spettanza, senza necessità di formalizzazione di ulteriore incarico in presenza del Responsabile del Procedimento precedentemente nominato.
 - 5) Opere od interventi eseguiti senza predisposizione ed approvazione di alcun elaborato progettuale non danno diritto a compenso.
 - 6) Verrà riconosciuto il compenso incentivante sull'importo afferente eventuali perizie suppletive legittimamente approvate.
 - 7) Progetti e/o lavori in corso affidati a professionisti esterni danno diritto per il Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori, senza necessità di formalizzazione di ulteriore incarico specifico, alla corresponsione di compenso parziale afferente le parti progettuali ed esecutive ancora da

espletarsi purché non generino incremento di spesa e l'importo derivante risulti contenuto nel quadro economico dell'opera.

- 7. Sarà cura del Responsabile del Procedimento individuare i collaboratori tecnici ed eventuali altre figure necessarie per lo svolgimento completo dell'incarico attribuito.
- 8. Il fondo potrà essere erogato in più rate in corso d'anno. Il compenso inerente la progettazione verrà erogato a completa definizione delle fasi progettuali salvo nel caso di incarico parziale od interrotto, ove al personale incaricato sarà riconosciuta la quota di compenso pari alle prestazioni svolte sino a quel momento; per la direzione lavori ed il collaudo il compenso incentivante verrà corrisposto a avvenuta redazione del collaudo amministrativo.
- 9. La ripartizione e l'atto di liquidazione del compenso incentivante sono di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico che si avvarrà a tal fine di un resoconto finale effettuato su ciascun singolo intervento dal Responsabile del Procedimento.
- 10. Per casi eccezionali, in relazione alle incombenze attribuite ed alla reale mole di lavoro svolta nel singolo incarico, il Responsabile del Servizio Tecnico, su richiesta del Responsabile del Procedimento, potrà attribuire al progettista ed ai suoi collaboratori percentuali di compenso anche diverse da quelle sopra riportate nelle specifiche tabelle.
- 11. Nel caso di ritardo colposo nell'avanzamento dell'opera attribuibile a componenti del gruppo di lavoro il Responsabile del Procedimento potrà inoltrare al Responsabile del Servizio Tecnico proposta motivata di comminazione di penale che potrà comportare la riduzione o la non attribuzione in toto della percentuale del compenso incentivante dovuto, salvo più gravi responsabilità disciplinari.
- 12. La quota del fondo per la progettazione relativa al personale avente titolo è da intendersi aggiuntiva rispetto all'indennità di funzione di cui al vigente CCNL eventualmente riconosciuta allo stesso personale.
- 13. Il presente regolamento risulta applicabile anche per le attività di progettazione già in corso di svolgimento, nonché per eventuali incarichi ad organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui la stazione appaltante può avvalersi per legge.

SEZIONE 2 - PIANIFICAZIONE

- 1. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione edilizio urbanistico comunque denominato è ripartito fra i dipendenti dell'amministrazione che lo abbiano redatto, nel modo seguente:
- a) redattori materiali e firmatari che sottoscrivono gli elaborati: 70% del fondo
- b) responsabile del procedimento: 30% del fondo.
- 2. Le quote di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili.
- 3. Il fondo-quota parte della tariffa professionale è quantificato preventivamente con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico, così come la relativa ripartizione; la liquidazione è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico, a prestazione resa; la ripartizione della liquidazione all'interno delle categorie di cui al comma 1 può essere diversa rispetto a quella originaria, in relazione all'effettivo "apporto collaborativo".